

GESTIONE SEPARATA - Aliquote contributive anno 2020 -

L'Inps, con la **circolare 3 febbraio 2020, n. 12**, comunica le nuove **aliquote contributive** da applicare, nell'anno **2020**, ai soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 57, L. n. 92/2012, per i **collaboratori** e figure assimilate, **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l'aliquota contributiva è pari al 33%**.

Sono in vigore, inoltre, le seguenti aliquote pari a:

- 0,50%, stabilita dall'art. 59, comma 16, L. n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- 0,22%, disposta dall'art. 7, D.M.12 luglio 2007.
- 0,51%, disposta dalla L. n. 81/2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA.

A decorrere dall'anno 2017, ex art. 1, comma 165, L. n. 232/2016, per i **lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, iscritti alla Gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'**aliquota contributiva** è stabilita in misura pari al **25%**.

Per i **professionisti** e per i **soggetti diversi dai collaboratori e dagli amministratori**, è confermata allo **0,72%** l'**aliquota contributiva aggiuntiva** relativa alla tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Per i **collaboratori e figure assimilate e i liberi professionisti già pensionati o assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2020, è confermata al **24%** per entrambe le categorie.

Ne consegue che le aliquote dovute per la **contribuzione alla Gestione Separata** per l'anno **2020** sono complessivamente fissate come segue:

La **ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente** è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e il modello F24 EP per le Amministrazioni pubbliche.

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE	ALIQUOTE
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva <i>DIS-COLL</i>	34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva <i>DIS-COLL</i>	33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

LIBERI PROFESSIONISTI	ALIQUOTE
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Per quanto concerne i **professionisti** l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).

Per l'anno 2020, il **massimale** di reddito è pari a **€ 103.055,00**, mentre il **minimale** è pari a **€ 15.953,00**.

BREXIT - Indicazioni Inps -

L'**Inps**, con la **circolare 4 gennaio 2020, n. 16**, in seguito al **recesso del Regno Unito dall'Unione europea** e dell'**accordo**, in vigore dal 1° febbraio 2020, puntualizza, in merito alle prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all'estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e alle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni, che per tutto il **periodo di transizione, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020**, sono applicabili i **regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009**, salvo quanto diversamente stabilito dall'accordo.

Con riferimento ai cittadini dei Paesi terzi continuano a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2020, i principi di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 e al regolamento (UE) n. 1231/2010.

Tale accordo si applica:

- agli stessi soggetti di cui al regolamento (CE) n. 883/2004; in particolare ai cittadini dell'Unione europea e del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti, che sono o sono stati soggetti, rispettivamente, alla legislazione del Regno Unito e dell'Unione e/o che risiedono, rispettivamente, nel Regno Unito o nell'Unione;
- agli apolidi, ai rifugiati e ai cittadini di Paesi terzi, purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003, nonché ai loro familiari e superstiti;

- a tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno Unito o dell'Unione europea, finché mantengono tale diritto;
- ai cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Lichtenstein e Norvegia) e della Svizzera, purché tali Paesi concludano accordi specifici rispettivamente con il Regno Unito, applicabili ai cittadini dell'Unione, e con l'Unione europea, applicabili ai cittadini del Regno Unito.
- Tuttavia, nelle ipotesi in cui i soggetti non rientrino più nelle fattispecie di cui sopra, per esempio in caso di perdita della cittadinanza, della residenza, del diritto di soggiorno, dello status di rifugiato o di apolide, ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni e i principi comunitari in materia di **totalizzazione dei periodi assicurativi**, ai fini del perfezionamento delle prestazioni di sicurezza sociale.

Al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa, l'Istituto sottolinea che, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo, per lo scambio di informazioni con il Regno Unito, si continuano ad utilizzare le attuali modalità, con particolare riferimento al **sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI** ("Electronic Exchange of Social Security Information").

L'Istituto sottolinea che nell'ambito di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all'estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, pertanto, sono garantiti i **benefici** dovuti per periodi **fino al 31 dicembre 2020**, sia nel caso di domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che di domande presentate successivamente, se riferite a situazioni verificatesi prima di tale data.

Misure per la riduzione del cuneo fiscale

Sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2020, è stato pubblicato il **D.L. 5 febbraio 2020, n. 3** che contiene **misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**. In particolare, la misura riguarda i lavoratori dipendenti che percepiscono un **reddito complessivo non superiore a 40.000 euro** e la detrazione massima è pari ad un massimo di 100 euro mensili per redditi lordi che non superano i 28.000 euro e decresce all'aumentare del reddito.

Il decreto modifica la struttura e i requisiti di spettanza del **bonus Renzi** (o bonus Irpef) ed è volto ad ampliare la platea dei beneficiari e a ridurre il **cuneo fiscale** in favore dei lavoratori subordinati. Le riduzioni previste hanno efficacia a decorrere dal **1° luglio 2020**.

Soggetti beneficiari

Il bonus spetta ai soggetti percettori di **reddito da lavoro dipendente** ed assimilati, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d'imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.

Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiarie della nuova detrazione sono le seguenti:

- Lavoratori dipendenti;

- Soci di cooperative;
- Lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
- Titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Sacerdoti;
- Lavoratori socialmente utili;
- Percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpl.

Ammontare e Calcolo

Il decreto per il taglio del cuneo fiscale sui redditi percepiti dai lavoratori dipendenti prevede alla rideterminazione del bonus Irpef introducendo una ulteriore detrazione.

L'**ulteriore detrazione** dall'imposta lorda, spettante per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta nella seguente misura:

- A. **600 euro** per l'anno 2020 e **1.200 euro** per l'anno 2021, se il reddito complessivo **non supera i 28.000 euro**;
- B. **480 euro**, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a **35.000 euro**;
- C. se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a **40.000 euro**, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

In attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, le ulteriori detrazioni di cui alle lettere b) e c) spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il beneficio dunque:

- è pari a **100 euro mensili** per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
- è pari a **80 euro mensili** per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;
- diminuisce poi gradualmente fino ad **azzerarsi** per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

Conguaglio a fine anno

Resta confermato l'obbligo per il **sostituto d'imposta** di procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

STUDIO ANSELMi